

NOTA INFORMATIVA



NAVIGABILITA' DEGLI AEROMOBILI CIVILI IMPIEGATI IN OPERAZIONI NON EASA

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non Applicabile</i>
ATM	<i>Non Applicabile</i>
EAL	<i>Titolari di Licenza di servizi di Lavoro Aereo</i>
LIC	<i>Titolari di CPL/ATPL impiegati nel Lavoro Aereo</i>
MED	<i>Non Applicabile</i>
NAV	<i>Organizzazioni approvate Parte M Capitolo G (CAMO), Parte M Capitolo F, Parte 145, Proprietari di aeromobili, Titolari di CIT e LMA Parte 66</i>
OPV	<i>Titolari di COLA</i>
SEC	<i>Non Applicabile</i>

1. INTRODUZIONE

- 1.1. Il Regolamento Basico EASA (BR), art 1.2(a), esclude dal suo campo di applicazione i "prodotti aeronautici, parti, personale e organizzazioni (...) impegnati in operazioni militari, doganali di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta agli incendi, di guardia costiera o in servizi analoghi". Lo stesso articolo invita tuttavia gli Stati Membri (MS) ad assicurare che tali operazioni (escluse) siano comunque disciplinate da regole nazionali il più possibile equivalenti.
- 1.2. Con l'interpretazione prot. JAN/kgu7R(4) 2013(d)51397 del 20 Marzo 2013, l'Agenzia ha ribadito la necessità di tenere legalmente distinti i due ambiti operativi, quello di giurisdizione EASA e di competenza nazionale.

2. SCOPO

Scopo della presente NI è informare tutti i soggetti interessati sulle iniziative intraprese da ENAC per regolare la materia. In particolare definisce le modalità transitorie per l'attuazione delle misure urgenti adottate con la Disposizione 72/2013 DG del Direttore Generale del 31/5/2013 (http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Disposizioni_Tecniche/index.html).

3. REGOLAMENTI ENAC AD HOC

In virtù di quanto sopra descritto, nei limiti delle competenze di regolamentazione istituzionali, l'ENAC ha avviato il processo di emissione di una serie di regolamenti ad hoc per disciplinare la

navigabilità degli aeromobili immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale o in altri registri comunitari impiegati nelle operazioni "escluse".

In un ottica di razionalizzazione dell'attività normativa, questi regolamenti ad hoc avranno la stessa struttura dei regolamenti di attuazione EASA (articolato, parti, ecc), mantenendo gli stessi titoli (es. Parte 145) ed evidenziando quei requisiti che prevedono differenze specifiche.

3.1. I principi su cui si basa questa impostazione sono i seguenti:

3.1.1. la validità dei certificati di prodotto (TC, CN, ARC, ecc), di organizzazione e del personale (CPL, ATPL, LMA, ecc) emessi in accordo alla normativa comunitaria si intende estesa al regime di competenza ENAC, senza cioè emettere certificati nazionali ad hoc. Ne consegue ad esempio che ogni modifica al tipo deve essere istruita rispetto al Type Certificate EASA;

3.1.2. i documenti operativi fra cui il Manuale di Volo (AFM) e la MMEL sono quelli approvati EASA;

3.2. Ciò semplificherà gestione, approvazione e sorveglianza delle attività in quanto si prevede che:

3.2.1. il sistema documentale dell'impresa sia soltanto integrato da un supplemento al manuale che recepisca le specifiche differenze, le peculiarità della materia e l'addestramento aggiuntivo del personale coinvolto;

3.2.2. il passaggio dell'aeromobile da un impiego "escluso" ad uno EASA, e viceversa, da disciplinare in apposita procedura CAMO/COLA, risulti facilitato;

3.2.3. l'approvazione ENAC sia tramite lettera e la relativa sorveglianza sia integrata in quella dell'approvazione principale tramite uno o più audit dedicati.

4. DISPOSIZIONE 72/2013 DG _ MODALITA' TRANSITORIE

Per sostenere alcuni programmi di cooperazione internazionale che vedono imprese, personale e/o aeromobili italiani impegnati in operazioni antincendio nell'estate in corso, è stato necessario anticipare il suddetto schema regolamentare, attraverso la Disposizione 72/2013 DG del Direttore Generale ENAC del 31/05/2013.

La disposizione rinvia a specifici provvedimenti di questa Direzione Centrale per le modalità di attuazione transitorie

In questo quadro, oltre a quanto descritto al precedente paragrafo 3 si ritiene necessario segnalare alle imprese CAMO, Parte 145 o M.F., quanto segue:

4.1. il Certificato di Riammissione in Servizio (CRS) dell'aeromobile deve rispettare la formulazione riportata nella tabella 1 allegata. Per gli altri prodotti e per i componenti è ancora ammesso l'uso dell'EASA Form 1;

4.2. i supplementi ai manuali devono contenere almeno gli argomenti elencati negli allegati 1 e 2, rispettivamente per il CAME e per il MOE/MOM;

4.3. i manuali CAME/MOE/MOM devono essere aggiornati per escludere i riferimenti impropri;

4.4. le imprese che desiderano essere autorizzate ai sensi della Disposizione 72/2013 DG devono presentare domanda di approvazione a tal fine, allegando il necessario supplemento e aggiornamento al manuale. Alla favorevole conclusione degli accertamenti, la Direzione Operazioni competente rilascia l'approvazione del supplemento al manuale, confermando l'approvazione ad operare sugli aeromobili dell'art. 1.2.(a) del Reg. (CE) n.216/2008.

NOTA: In caso di impresa non approvata, deve essere presentata domanda di approvazione in accordo alla rispettiva normativa UE specificando di voler essere autorizzate anche ai sensi

della Disposizione 72/2013 DG ed inviando il rispettivo manuale già strutturato in accordo a quanto descritto al precedente capoverso.

- 4.5. le imprese già autorizzate ad esercitare i privilegi sugli aeromobili impiegati in operazioni "escluse", dovranno inviare al più presto e comunque entro un mese dalla data della presente NI, alla Direzioni Operazioni competente una dichiarazione secondo il modello riportato in allegato 3, confermando l'implementazione delle azioni sopra richiamate ed impegnandosi a consegnare entro il 30 settembre 2013 i documenti previsti ai precedenti punti 4.2 e 4.3.
- 4.6. le imprese estere possono essere riconosciute come imprese autorizzate nell'ambito di specifiche previsioni contenute in un accordo secondo articolo 83bis della Convenzione ICAO, sottoscritto da ENAC con l'autorità di uno degli Stati Membri UE, relativamente ad aeromobili impiegati in attività "1.2.(a)" da operatori certificati, avendo ENAC verificato l'equivalenza delle normative nazionali a quella adottata con la Disposizione 72/2013 DG e purché le autorità estendano la sorveglianza sugli aeromobili interessati

5. AEROMOBILI DI STATO

Quale corollario alla problematica in esame, la Disposizione identifica anche il percorso di riferimento per le Amministrazioni dello Stato (VVF, CFS, PS) alle quali ENAC assicura la sorveglianza delle rispettive flotte di aeromobili mediante apposite convenzioni e capitolati.

Presupposto per l'estensione di questo modello di riferimento è l'adozione da parte delle Amministrazioni, con adeguato provvedimento normativo, della regolamentazione emessa da ENAC in materia di aeronavigabilità degli aeromobili immatricolati impiegati in operazioni di cui al BR, art 1.2(a).

6. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: navigabilita.operazioni@enac.gov.it

7. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino alla pubblicazione dei Regolamenti ENAC ad hoc e dell' associata Circolare attuativa.

Firmato
Il Direttore Centrale Standardizzazione Sicurezza
Enea GUCCINI